

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FORTE Fabrizio - Presidente -

Dott. ACIERNO Maria - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15278-2008 proposto da:

SOCIETA'

- ricorrenti -

contro

BANCA

- intime -

avverso la sentenza n. 1306/2007 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 30/04/2008.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte d'Appello di Napoli, confermando la pronuncia di primo grado ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla SOCIETÀ avverso il provvedimento monitorio con il quale era stato loro ingiunto di pagare alla Banca la somma di L. 199.874.43, dovuta all'addebito dell'importo di un assegno versato presso la banca, riscosso dagli opposenti ma non andato a buon fine, in virtù della dichiarazione della società debitrice di non aver mai ricevuto l'assegno, ancorché risultasse apposta girata a sua firma avvalorata da timbro.

Gli opposenti avevano affermato in primo grado che il prelievo era stato da essi effettuato soltanto dopo l'incasso dell'assegno. Il successivo rimborso effettuato dalla Banca nei confronti della BANCA Alfa era fondato su una convenzione alla quale erano estranei.

Le medesime censure erano state formulate con l'Appello.

La Corte territoriale a sostegno della decisione assunta ha affermato:

Sentenza, Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Forte – Rel. Acierno, 16.04.2015, n. 7761

l'accreditamento di un assegno trasferito alla banca è eseguito sempre salvo buon fine. Ne deriva che se il pagamento non venga soddisfatto dal terzo obbligato la banca può eliminare la partita dal conto, reintegrando il correntista nelle sue ragioni con la restituzione del titolo.

L'accredito di un assegno, di conseguenza, non è definitivo prima dell'accertamento del buon fine, diversamente dal bonifico. Il rimettente pertanto acquista la disponibilità della provvista solo dopo che il titolo sia stato effettivamente pagato.

Nella specie la Banca aveva subito l'addebito da parte della Banca Alfa e conseguentemente aveva stornato l'importo dal conto corrente degli oppositori divenuto a causa dell'operazione privo di provvista.

La banca aveva esercitato legittimamente il suo diritto al rimborso atteso l'accreditamento salvo buon fine. Anche la domanda riconvenzionale di natura risarcitoria doveva, pertanto essere disattesa.

Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione la SOCIETÀ affidato in due seguenti motivi:

nel primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1829 e 1857 cod. civ. per non avere la corte d'appello considerato che l'assegno circolare è stato regolarmente pagato e la banca solo dopo l'incasso ha consentito al correntista il prelievo.

Il rimborso alla Banca Alfa è avvenuto dopo molti mesi dalla predetta operazione. Non si applica di conseguenza l'art. 1829 cod. civ..

La censura si chiude con il seguente quesito di diritto:

"E' viziata, per falsa applicazione degli artt. 1829 e 1857 cod. civ. la sentenza che applica tali norme all'addebito in conto corrente di una somma già accreditata su detto conto in seguito all'incasso dell'assegno avvenuto alcuni mesi prima?" Il motivo è inammissibile per difetto di specificità non risultando né dalla sentenza impugnata, che al contrario si fonda sull'assunto opposto, né dal ricorso o da documentazione ritualmente allegata ex art. 369 cod. proc. civ. che l'assegno sia stato incassato. La natura di assegno "circolare" risulta dedotta per la prima volta in sede di ricorso per cassazione.

Nella specie trova conseguentemente il principio, consolidato, nella giurisprudenza di legittimità ed applicabile oltre che agli assegni bancari anche agli assegni circolari secondo il quale: *"L'assegno circolare, pur costituendo un mezzo di pagamento, in quanto il creditore non ha normalmente ragione di dubitare della regolarità e dell'autenticità del titolo e non ha un apprezzabile interesse a pretendere l'adempimento in denaro, conserva la natura di titolo di credito, la cui consegna non equivale al pagamento, essendo l'estinzione dell'obbligazione subordinata al buon fine dell'assegno, salvo che risulti una diversa volontà delle parti"* (Cass. 11851 del 2006; con riferimento all'assegno bancario Cass. 18118 del 2003; 19587 del 2008).

Nel secondo motivo viene dedotta l'omessa ed insufficiente motivazione per avere la Corte d'Appello del tutto escluso di giustificare, pur avendolo accertato l'avvenuto incasso dell'assegno da parte della Banca così come risultante dal passaggio della sentenza impugnata secondo il quale: *"quest'ultima banca con riferimento all'art. 3 della convenzione di clearing degli assegni addebitò sul conto corrente della Banca D.M. 211/960,50 con valuta 13/10/91"*.

L'assegno circolare deve essere presentato all'incasso entro 30 giorni. Ne consegue che non si comprende come la Corte d'Appello abbia ritenuto non presentato, nell'ottobre 1997 un assegno affidato alla banca il 10 febbraio del medesimo anno.

La censura è radicalmente inammissibile mancando la sintesi finale richiesta dall'art. 366 bis c.p.c., u.p. *ratione temporis* applicabile.

Sentenza, Cassazione Civile, Sezione Prima, Pres. Forte – Rel. Acierno, 16.04.2015, n. 7761

In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 marzo 2015.

Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS